



ACCORDO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2003

Il giorno 14 maggio 2003 alle ore 18,00 presso la Sede dell'Azienda tra le Organizzazioni Sindacali e l'Azienda,

SI APPROVA :


Il Regolamento sulle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, come risultante dalla bozza allegata al presente accordo.

Si stabilisce altresì che lo stesso verrà applicato nelle strutture dell'Azienda a decorrere dal 1° maggio 2003

Li 14.5.2003

Per l'Azienda

[Signature]
[Signature]
[Signature]



UIL FPL
Maurizio Melto
(VEDI DICHIARAZIONE
RSU)

per le OO.SS

RSU De Nomi Aldo
RSU Censalberto
FIALS CISAS Sandro Agnoli
RSU Zanon Gino
Fp Gil e Uil
RSU Zuccheri
RSU Censalberto
RSU Rossi Ugo

CISL FPS Rossi Ugo

Lo Componente RSU firma alle presenti per intero in allegato di verifica, considerando il presente atto suscettibile di precisazione e modificazione con le parti della trattativa.



REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di espletamento di prestazioni aggiuntive del personale dipendente, con riferimento al Decreto legge 402/2001, convertito in legge 1/2002.

Le prestazioni aggiuntive sono effettuate per garantire il livello assistenziale, a copertura di carenze infermieristiche e tecniche ed in attesa della riorganizzazione dei servizi (nei limiti fissati dalla deliberazione regionale n. 1190 del 30.4.2003).

Le predette prestazioni sono effettuate anche da personale di supporto, sulla scorta di valutazioni di servizio della Direzione Sanitaria dell'Azienda.

Le prestazioni aggiuntive non saranno utilizzate per il potenziamento di attività esistenti né per l'apertura di nuove attività. Le stesse saranno remunerate con fondi a carico del bilancio aziendale.

CONDIZIONI

Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti dell'Azienda ULSS 12 Veneziana in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver superato il periodo di prova
- Essere esenti di norma da limitazioni, anche parziali, o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente
- Non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio. Nelle riduzioni orarie non saranno considerate le assenze dovute ad aggiornamento e/o formazione professionale.

La durata media dell'orario di servizio del dipendente non può superare in ogni caso le 12 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, comprensive dell'orario ordinario, straordinario, per pacchetti di libera professione, per attività di supporto alla libera professione, per le prestazioni aggiuntive di cui al presente regolamento.

COMPENSO

La remunerazione delle prestazioni aggiuntive avviene con fondi del bilancio derivanti da carenze di dotazione organica dell'area dei profili sanitari e dell'area di supporto.

Il compenso per le ore aggiuntive è così fissato:

personale di categoria D e DS: 33 euro per ora al lordo delle trattenute

ex personale infermieristico di 2° categoria: 30 euro per ora al lordo delle trattenute

personale di categoria B e Bs: 20 euro per ora al lordo delle trattenute.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE



MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni aggiuntive possono essere effettuate con le seguenti modalità:

personale turnista: le ore destinate a questo istituto sono effettuate, di regola, nel secondo riposo dopo il turno notturno

sale operatorie e centri di emodialisi: sono organizzate in turni antimeridiani o pomeridiani in numero di ore pari alle ore del turno di servizio

servizi: con prestazioni continuative non inferiori a tre ore.

Viene fissato il limite massimo individuale mensile di ore 24 e annuo di ore 96.

E' consentito l'accesso alle prestazioni aggiuntive del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con il limite individuale di 6 ore mensili e di 24 ore annue.

Le chiamate in pronta disponibilità non sono da computarsi nelle prestazioni aggiuntive, essendo retribuite con le ore straordinarie contrattualmente previste.

PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

La Direzione Sanitaria dell'Azienda verifica per ciascun Dipartimento/Unità Operativa il fabbisogno di prestazioni aggiuntive e quantifica il monte di ore necessarie, con i seguenti criteri:

1. carenze di dotazione organica
2. assenze a lunga durata
3. assenze improvvise che determinano la revisione del turno programmato
4. situazioni di urgenza ed emergenza
5. situazioni temporanee di particolari carichi assistenziali
6. potenziamento nel turno pomeridiano di attività non completate nel turno antimeridiano.

La Direzione Sanitaria - previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali - comunica al Direttore di dipartimento/struttura la possibilità dell'effettuazione delle prestazioni aggiuntive e provvede alla gestione / assegnazione tramite il servizio infermieristico di presidio.

I dipendenti interessati compilano il modulo di adesione volontaria, che sarà trasmesso in copia alla Direzione Sanitaria dell'Azienda a cura del coordinatore infermieristico/tecnico.

Le adesioni e/o le eventuali rinunce dei dipendenti potranno pervenire anche successivamente in corso d'anno.

Sulla scorta delle adesioni raccolte, il coordinatore infermieristico/tecnico predisponde la programmazione dell'orario aggiuntivo, rientrante nei criteri sopraindicati e con le modalità della ordinaria programmazione.

Nell'ipotesi in cui i dipendenti aderenti non siano sufficienti a garantire la copertura del fabbisogno determinato, la Direzione Sanitaria si farà carico di verificare la disponibilità di

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE



[Handwritten mark]

personale in servizio presso altro Dipartimento/Unità Operativa, nell'ambito del presidio di appartenenza del dipendente che ha espresso adesione volontaria.

TIMBRATURA

Le prestazioni aggiuntive saranno rilevate dall'apposita timbratura, con codice individuato e comunicato dal Servizio Personale, con le modalità ed i limiti in vigore.

Il pagamento delle prestazioni aggiuntive verrà effettuato previa autorizzazione della Direzione Sanitaria dell'Azienda.

Sarà effettuata dalla Direzione Sanitaria la verifica bimestrale dell'andamento dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, che sarà sottoposta ad informativa sindacale.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



[Handwritten signature]

VERBALE DI ACCORDO
su Prestazioni Aggiuntive anno 2003

Fermo restando il rispetto del regolamento in materia di cui alla deliberazione n. 822 del 22.05.2003 si concorda quanto segue:

- ⇒ al 31.12.2003 in situazioni di accantonamento ore per effetto turno superiore a 36 ore, al personale interessato potranno essere riconosciute ulteriori prestazioni aggiuntive fino al limite di 96 ore annue sulla base delle risorse economiche residue alla citata data.
- ⇒ L'articolazione dei turni dovrà rispettare di regola l'orario dovuto in modo da evitare l'accantonamento di ore in numero elevato.

Letto, confermato e sottoscritto in data 15.12.2003.



Per l'Azienda

[Signature]

per le OO.SS.

CISL FPS [Signature]

CGIL TP [Signature]

RSU DE ROSPI [Signature]

RSU BERTIO CERCHI [Signature]

FIALS CISA S

[Signature]

UIL-FPL

[Signature]